

CAPITOLATO D'ONERI**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ALLESTIMENTI PER L'URBAN CENTER DELLE IMPRESE DI CORSO CAVOUR 2/2 – TRIESTE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE “POR FESR 2014-2020” COMUNE DI TRIESTE AZIONE 4.2.A. INTERVENTI PER L'ALLESTIMENTO INTERNO DELL'IMMOBILE ADIBITO AD URBAN CENTER -. LOTTO UNICO. CIG 7745011942 Codice CUP F99G18000160006****Indice generale**

PREMESSA.....	1
ART. 1 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - TIPOLOGIA DI GARA E IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
ART. 4 – SOPRALLUOGO.....	4
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	5
ART. 6 – VERIFICA TECNICA.....	5
ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 8 – SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DEGLI ARREDI.....	6
8.1 - Requisiti tecnici.....	6
8.2 - Materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.....	7
ART. 9 - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL FORNITORE. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO.....	7
9.1 – Obbligo di trasporto, consegna, montaggio e installazione.....	7
9.2 – Precisazione di alcuni obblighi e altri oneri a carico del fornitore.....	8
ART. 10 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	8
ART. 11 - OBBLIGHI DI GARANZIA, ASSISTENZA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO.....	10
11.1 – Garanzia e assistenza post-vendita.....	10
11.2 – Disponibilità delle parti di ricambio extra garanzia.....	11
ART. 12 - SOGGETTI DEL CONTRATTO.....	11
ART. 13 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO.....	12
ART. 14 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	13
ART. 15 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	15
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ART. 17 - PENALI.....	16
ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	17
ART. 19 - SUBAPPALTO.....	18
ART. 20 - QUINTO D'OBBLIGO.....	18
ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA.....	18

PREMESSA

Nell'ambito del Programma operativo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale “POR FESR FVG 2014-2020, Azione 4.2 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” - Attività 4.2.a “Allestimento, animazione e gestione dell’Urban Center”- la presente procedura è volta ad affidare l'appalto per l'allestimento degli spazi dell'Urban Center delle imprese di Corso Cavour 2/2, attraverso la fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti.

In particolare nell'ambito dell'azione 4.2.a è previsto l'allestimento interno dell'immobile sopra citato attraverso la realizzazione di interventi vetrina finalizzati a garantire spazi adeguati per incontri, momenti di formazione, attività di diffusione e sensibilizzazione, incubazione di start up e spin off, oltre che attività di living labs e fab lab.

Dal punto di vista delle strutturazione degli spazi, il piano terra sarà dedicato alle attività di divulgazione ad ampio raggio e ad un Fab-Lab attrezzato con dispositivi tecnologicamente all'avanguardia. Il primo piano sarà dedicato alla "contaminazione funzionale" tra le realtà istituzionali del mondo della scienza, le organizzazioni rappresentative delle realtà produttive e gli spazi dovranno prevedere un uso flessibile della superficie disponibile, con disponibilità sia di stanze per incontri che di corner di lavoro nonché spazi per le riunioni formali attrezzati con dotazioni tecnologiche di eccellenza utili per la valorizzazione, nella presentazione pubblica, dei progetti/prodotti/servizi che si vogliono realizzare anche nel settore bio/high tech.

Il secondo piano sarà infine dedicato ad ospitare le imprese dei settori hightech e biohitech, in particolare spin off e start up, attraverso classici moduli per attività direzionali, escludendo comunque l'insediamento di qualsiasi forma di attività produttiva diretta di tipo industriale e/o di laboratorio di ricerca, e dovranno garantire anche alcuni spazi condivisi da destinare a luoghi di supporto al benessere lavorativo degli operatori delle aziende insediate.

La futura attività dell' Urban Center si pone quindi come punto di snodo di un percorso pluridecennale che ha interessato la città di Trieste quale Hub nazionale ed internazionale della scienza indirizzando sempre più il futuro della vocazione produttiva del territorio nei settori industriali più innovativi, quelli deputati a sostituirsi all'industria pesante e capaci di attrarre risorse finanziarie per gli investimenti e l'occupazione qualificata.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Fornitore/Affidatario”: si intende l'impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio, risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;
- “Stazione appaltante”: si intende il Comune di Trieste che espleta la procedura di gara;
- “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: il Direttore dell'Area Innovazione Turismo e Sviluppo economico che, ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;
- “Direttore dell'esecuzione del contratto” (DE): il soggetto che, nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP, dirige, coordina e controlla, anche con l'ausilio di propri collaboratori, l'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali e che svolge le operazioni di verifica di conformità dei beni oggetto della fornitura;
- “Responsabile unico delle attività contrattuali”(RUAC): il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'appalto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura, in un unico lotto indivisibile, di arredi e allestimenti della sede dell'Urban Center delle imprese che sarà ubicata nell'edificio di corso Cavour 2/2 a Trieste (codici CPV: 39000000-2, 39151000-5, 31000000-6, 31500000-1,

31520000-7, 31524000-5, 19000000-6, 44211110-6) e comprendenti gli articoli dettagliati negli allegati tecnico progettuali.

L'incidenza della manodopera è stata quantificata nella misura del 15 %.

La fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna, posa in opera, montaggio, fissaggio e installazione dei mobili, asporto e smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, pulizia dei mobili e dei locali al termine della posa in opera, e garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per cinque anni dall'emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne e installazioni o per la maggiore estensione temporale della garanzia offerta dal fornitore in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione.

L'effetto traslativo del diritto di proprietà degli arredi è differito rispetto alla stipula del contratto: la stazione appaltante acquista la proprietà degli arredi soltanto dopo che gli stessi siano stati consegnati e installati e solo dopo che il DE abbia rilasciato il certificato di verifica di conformità.

Fatto salvo il diritto di cui all'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 20 del presente capitolato (quinto d'obbligo), la stazione appaltante si obbliga ad acquistare complessivamente, il quantitativo degli arredi determinato negli elenchi di cui agli allegati tecnico progettuali.

Il fornitore si obbliga a far acquistare la proprietà e la disponibilità materiale degli arredi alla stazione appaltante nel rispetto dei tempi concordati con RUP in un apposito cronoprogramma concordato.

Dal momento della posa in opera degli arredi, oggetto delle singole consegne, fino al rilascio del certificato di verifica di conformità della singola consegna con cui ne acquista la proprietà, la stazione appaltante ha la detenzione degli arredi con l'obbligo di custodirli con diligenza e di conservarne l'integrità e la funzionalità, oltre che nell'interesse proprio, nell'interesse del fornitore possessore mediato e proprietario.

Il fornitore si obbliga anche a garantire la disponibilità, per l'acquisto a titolo oneroso da parte della stazione appaltante, di tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per cinque anni dall'ultima consegna.

ART.3 - TIPOLOGIA DI GARA E IMPORTO A BASE DI GARA.

La fornitura verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti.

Il valore stimato del corrispettivo della fornitura, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 è pari ad euro 377.049,18 (trecentosettantasettemilaquarantanove/18 euro) iva 22% esclusa per un totale di euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00 euro) IVA 22% inclusa.

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto, trattandosi di un edificio che nel momento della fornitura sarà libero da persone e cose, non si rilevano rischi da interferenza e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

Pertanto, il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs.

50/2016, è pari a euro 377.049,18 Euro (Iva esclusa).

Al momento della sottoscrizione del contratto, il fornitore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell'appalto. Non può eccepire, nel corso dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

L'appalto è finanziato con i fondi messi a disposizione dal Programma operativo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale "Por Fesr FVG 2014-2020" di cui al Decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio sviluppo economico locale n. 2989/PROTUR del 27/07/2018 di concessione e impegno di spesa e relativo foglio notizie (CODICE MIC 41498).-

ART. 4 – SOPRALLUOGO

A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno effettuare la visita dei luoghi dove sarà eseguita la fornitura oggetto dell'appalto, prendendo preventivamente contatti con gli uffici per stabilire e concordare le modalità di accesso, facendone richiesta all'indirizzo mail sergio.russignan@comune.trieste.it o telefonando al n. 040 675 4182.

L'incaricato dall'operatore economico concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del direttore tecnico. Qualora l'incaricato dall'operatore economico non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A sopralluogo avvenuto, la stazione appaltante compilerà un'attestazione in duplice esemplare (uno per l'impresa e l'altro per gli atti della stazione appaltante) che verrà controfirmata in loco dall'incaricato dell'impresa e successivamente verrà inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore economico.

Si rende noto che nella struttura di corso Cavour è in corso un'attività di riqualificazione edile ed impiantistica dell'edificio, pertanto, qualora le opere non dovessero essere ultimate alla data del sopralluogo, l'amministrazione appaltante si rende disponibile, su richiesta degli interessati che avranno effettuato il sopralluogo, a consentire la visione degli elaborati di progetto.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata secondo i criteri individuati nell'allegato documento "**Criteri OEPV**" al quale si rimanda.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida (previa verifica di congruità economica e l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste da parte dell'Amministrazione). L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri e nella documentazione richiamata.

Ove si riscontrino errori di calcolo, verrà ritenuto valido l'importo espresso in lettere. Tali condizioni economiche dovranno essere mantenute per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – VERIFICA TECNICA

Nei confronti del concorrente che avrà presentato la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte la stazione appaltante si riserva di procedere all'esame delle caratteristiche degli articoli offerti.

Prima dell'aggiudicazione definitiva verrà richiesto al vincitore di consegnare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la documentazione comprendente le certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative vigenti in materia.

Dovrà inoltre essere prodotta contestualmente idonea campionatura dei principali articoli e beni oggetto della proposta.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso dei requisiti di ordine generali inerenti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso, pena l'esclusione, delle certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative vigenti relative agli arredi ed allestimenti oggetto del presente appalto, certificazioni ambientali di prodotto e conformità ai CAM del Ministero dell'ambiente, nonché ai requisiti minimi riferiti a norme UNI e UNI EN relativi alle caratteristiche tecniche indicate negli elaborati tecnico progettuali allegati.

ART. 8 – SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DEGLI ARREDI

8.1 - Requisiti tecnici

E' richiesto, laddove applicabili, il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla seguente pagina: <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 50/2016, al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, il Comune di Trieste richiede all'aggiudicatario il rispetto del d.lgs. 152/2006 per quanto attiene agli imballaggi primari.

Gli articoli oggetto della fornitura devono:

- essere conformi al tipo, alla linea, al *design*, ai materiali, alle dimensioni e a tutte le specifiche tecniche e requisiti indicati negli elaborati tecnico progettuali allegati;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente concernente le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso;
- essere conformi alla normativa che impone i requisiti minimi per ciascuna tipologia di arredo;
- rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità e robustezza ed essere adeguati al servizio di postazione operativa per ufficio ai quali sono destinati;
- essere nuovi di fabbrica, ideati e costruiti in modo tale da garantire, ai fini della manutenzione, la sostituzione di ogni singola parte funzionale;
- essere fabbricati con materiali di ottima qualità e rifiniti a perfetta regola d'arte;
- essere facilmente montabili, smontabili e rimontabili senza richiedere l'utilizzo di maestranze specializzate o di particolari attrezzature, in modo da consentire una loro agevole collocazione in locali adibiti a deposito e un loro non defatigante spostamento da una stanza ad un'altra e da un piano ad un altro;
- avere componenti che consentano la sostituzione delle parti usurate e danneggiate, senza la necessità di smontare gli insiemi adiacenti;
- garantire una adeguata tenuta ai liquidi ed essere lavabili con comuni detergenti.

Gli arredi e le sedute devono, inoltre, essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, di tutela antinfortunistica, di tutela della salute dei lavoratori, nonché alle vigenti norme volte a prevenire la tossicità di materiali impiegati, verniciature o finiture in genere ed a quelle sulla sicurezza generale dei prodotti.

Gli arredi forniti devono appartenere alla medesima linea di prodotto ed avere un *design* unitario o coerente con le specifiche indicate negli elaborati tecnico progettuali allegati.

Gli arredi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, essere resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento.

8.2 - Materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale

Gli articoli oggetto dell'appalto di fornitura devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

I requisiti tecnici che, a tal fine, devono possedere gli oggetti della fornitura sono precisati negli elaborati tecnico progettuali allegati.

ART.9 - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL FORNITORE. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO

9.1 – Obbligo di trasporto, consegna, montaggio e installazione

Il fornitore è obbligato al trasporto degli arredi, alla distribuzione degli stessi sui piani, alla loro installazione e posa in opera, alla successiva necessaria pulizia delle stanze, alla rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi, al trasporto a rifiuto del materiale di risulta e al suo smaltimento, nonché al coordinamento delle attività, delle maestranze, dei fornitori e delle imprese che eventualmente concorrano alla realizzazione dell'intervento.

Gli oneri relativi alle citate prestazioni e a tutte le altre - ancorché non esplicitate nel presente capitolato e negli altri atti di gara - prestazioni accessorie, strumentali o comunque strettamente connesse alla buona e corretta esecuzione della fornitura sono a carico del fornitore aggiudicatario.

La consegna e il montaggio degli articoli, nonché le altre successive prestazioni sopra descritte, sono effettuate nell'edificio sito in Corso Cavour, 2/2 a Trieste.

Il fornitore provvede a propria cura e a proprie spese al trasporto sui piani, concordando col DE gli strumenti e le modalità di trasporto, che devono comunque essere tali da non arrecare danno alle persone, nonché alle strutture e ai beni della stazione appaltante.

La fornitura di cui al presente appalto dovrà avvenire entro il **termine massimo di 4 mesi** dall'ordine di esecuzione inoltrato dal RUP e nel rispetto di un cronoprogramma concordato che potrà prevedere anche delle consegne ripartite nel tempo.

Per sopravvenute, motivate, impreviste circostanze, il RUP può determinare il **posticipo di ciascuna consegna** già concordata nel cronoprogramma fino ad un massimo di 4 settimane, purché ne dia comunicazione al fornitore, a mezzo PEC, con almeno 2 settimane di anticipo.

L'esecuzione della fornitura, inoltre, potrà essere **sospesa** dall'Amministrazione per un periodo massimo complessivo di 3 mesi per motivate esigenze dell'ente, comunicate a mezzo PEC al fornitore, qualora non fosse possibile accedere temporaneamente ai locali dell'immobile di via Cavour 2/2, attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione edile ed impiantistica dell'edificio. In questo caso il termine ultimo dei 4 mesi verrebbe prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione.

Sotto la direzione del DE, i beni devono essere collocati e installati completi di ogni singola

parte e accessorio (compreso il fissaggio degli accessori per la canalizzazione sia verticale che orizzontale) nei piani, nelle stanze e nelle posizioni indicate nel *lay-out* di progetto o nelle diverse stanze e posizioni che, per sopravvenute esigenze di sistemazione, dovessero, con congruo preavviso, essere indicate dal DE.

L'attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio, posa in opera e sistemazione nell'ubicazione prevista, nonché di asporto e smaltimento dell'imballaggio.

L'avvenuta consegna dei prodotti oggetto della fornitura dev'essere attestata, oltre che dal verbale di verifica di conformità, dal documento di trasporto, emesso in duplice copia, di cui una dev'essere consegnata al DE nella sede destinataria dei prodotti.

Le modalità di montaggio e installazione dei beni, come quelle relative ad ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria, devono rispondere alle vigenti normative europee e nazionali.

All'attività di consegna degli articoli, come sopra descritta e intesa, il fornitore deve far seguire a propria cura e a proprie spese, senza soluzione di continuità, quella di pulizia delle stanze e di rimozione, asporto, trasporto a rifiuto e smaltimento dei materiali di risulta.

9.2 – Precisazione di alcuni obblighi e altri oneri a carico del fornitore

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa.

Sono completamente a carico dell'aggiudicatario i rischi di perdite, incendi, furti e danni durante il trasporto, la consegna e l'installazione, fino alla conclusione della posa in opera.

Sono inoltre a suo carico:

- tutti gli oneri connessi al trasporto e alla posa in opera;
- gli oneri inerenti l'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
- l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente di infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricade, pertanto, sull'aggiudicatario, restandone sollevata la stazione appaltante;
- la pulizia degli arredi dopo l'installazione;
- lo smaltimento a rifiuto di tutti i contenitori e/o imballaggi utilizzati durante la fornitura;
- il ripristino a propria cura e a proprie spese, ove necessario, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come accertato, ad insindacabile giudizio, dal DE.

È obbligo del fornitore rieseguire tutti i lavori di montaggio e di pulizia che il DE ritenga non essere stati effettuati in maniera soddisfacente.

Il corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi specificati in questo paragrafo si intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 10 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

I beni oggetto del presente capitolato sono sottoposti a verifiche di conformità da parte del DE, allo scopo di accertare e di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni degli atti di gara e del contratto, nonché nel rispetto della normativa di settore.

La verifica di conformità è effettuata al termine dell'esecuzione delle forniture ed è svolta dal DE, in contraddittorio col fornitore, avendo come parametri di riferimento per l'accertamento, oltre al presente capitolato d'onere e i documenti tecnico progettuali, anche i campioni dei beni prodotti dal fornitore al quale gli arredi consegnati dovranno corrispondere.

La verifica di conformità consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nell'accertamento che siano stati consegnati e installati tutti gli articoli ordinati;
- b) nella verifica della conformità dei requisiti posseduti dai beni con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta (materiali, colore, *design*, linea di prodotto, dimensioni, altre caratteristiche, ecc.), nonché con le caratteristiche e con i requisiti previsti dalle norme di legge;
- c) nell'accertamento della concreta funzionalità dei beni.

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate dal DE alla presenza del RUAC dopo le consegne, il montaggio e l'installazione dei beni della fornitura. Il RUAC è tenuto a fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari, inclusi gli eventuali materiali di consumo.

Della verifica di conformità viene redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, il DE, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, redige il certificato di verifica di conformità e lo trasmette al RUP.

In caso di esito negativo dei controlli in questione, il DE formula al RUAC le contestazioni relative alla non conformità del singolo prodotto o dei singoli prodotti e fissa un termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata. Delle contestazioni e del termine assegnato viene dato atto in modo preciso e dettagliato nel verbale.

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DE, devono essere sollecitamente ritirati o riparati a cura e spese del fornitore, il quale, entro il termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione ovvero a tutte le modifiche atte a garantire il pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti nei capitolati e nell'offerta tecnica e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate, senza alcuna spesa aggiuntiva per la stazione appaltante.

Il DE, in contraddittorio col RUAC, effettua, in relazione ai prodotti forniti in sostituzione o/e all'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, la verifica di conformità.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, Il Comune di Trieste applica le penali previste **dall'art. 17** e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazioni contestate. Delle contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene dato atto nel processo verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di conformità.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, in considerazione dell'importanza e dell'essenzialità (artt. 1455 e 1456 cod. civ.) che, **per la stazione appaltante, riveste l'appartenenza dei beni ad un'unica specifica linea o tipologia di produzione assicurabile da uno specifico produttore, da considerarsi "infungibile", che l'esecuzione in danno frustrerebbe, il Comune di Trieste può, per inadempimento del fornitore, risolvere secondo quanto previsto dalla legge il contratto di fornitura (art. 1458 cod. civ.), fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni.** Resta tuttavia in facoltà del Comune di Trieste risolvere parzialmente il contratto di fornitura con riferimento alle prestazioni non ancora affatto eseguite o non eseguite correttamente e/o di ottenere l'esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora la stazione appaltante ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi

strumenti rimediali.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DE in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

La fornitura integrale deve considerarsi complessivamente verificata con esito positivo quando, per tutti gli articoli consegnati, montati e installati, sia stato rilasciato il certificato di verifica di conformità.

Il fornitore rimane comunque responsabile per i vizi o difetti, in relazione a parti, componenti o funzionalità, non verificabili in sede di accertamento della conformità.

Il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso, a far data dalla sua emissione, il periodo di cinque anni di garanzia prescritto dalla legislazione vigente (D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) o il maggior periodo di garanzia offerto in sede di gara dall'aggiudicatario (cif. Criterio OEPV - B2). Decorso tale termine, la conformità degli arredi della fornitura si intende tacitamente verificata, ancorché l'atto formale di verifica non sia stato emesso.

ART. 11 - OBBLIGHI DI GARANZIA, ASSISTENZA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

11.1 – Garanzia e assistenza post-vendita

L'aggiudicatario assicura la garanzia dei mobili, delle sedute, dei complementi di arredo e di tutti i prodotti e relativi accessori oggetto della fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per difetto di montaggio, per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per cinque anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), o per la eventuale maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, dalla data del certificato di verifica di conformità rilasciato al termine della fornitura.

Il Comune di Trieste esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dell'arredo fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel precedente capoverso.

Nel periodo di garanzia il Comune di Trieste ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta venga rilevato il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o dei requisiti minimi offerti.

Il fornitore deve intervenire per individuare la tipologia e l'entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo **di 15 giorni** dalla richiesta di assistenza; deve ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni mediante riparazione o sostituzione **entro 10 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di constatazione, da parte sua, del difetto, salvo motivata richiesta di proroga dei termini autorizzata dalla stazione appaltante.

Se entro i suddetti termini il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, il Comune di Trieste applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste dall'**art. 17** e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

In caso di ripetuti inadempimenti parziali o totali da parte del fornitore agli obblighi di garanzia e di assistenza post-vendita qui disciplinati il Comune di Trieste può, per inadempimento del fornitore, risolvere parzialmente o totalmente e con effetto retroattivo il contratto di fornitura, e cioè anche con riferimento alle prestazioni già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni.

La garanzia gratuita riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla.

Per ogni intervento viene redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta dal DE e da un incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la data di richiesta di intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino e la descrizione dell'intervento. La copia della stazione appaltante, sottoscritta dal DE, viene trasmessa al RUP per l'accertamento delle attività svolte e per l'applicazione di eventuali penali.

La garanzia non si applica ai danni agli arredi imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

11.2 – Disponibilità delle parti di ricambio extra garanzia

Il fornitore si obbliga, per cinque anni dal certificato di verifica di conformità dell'ultima consegna o per l'eventuale maggior periodo offerto in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per consentirle di acquistare tali parti ai congrui prezzi di mercato da lui indicati al momento della richiesta di sostituzione.

Il procedimento per l'acquisto inizia con la richiesta del Comune di Trieste che indica in modo preciso e dettagliato il tipo e la quantità della parte di ricambio necessaria. Il fornitore è obbligato a consegnarla o a farla consegnare entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La stazione appaltante, su su motivata richiesta del fornitore, può autorizzare la proroga dei tempi di consegna sopra indicati.

Il prezzo del trasporto del pezzo di ricambio ordinato è a carico del Comune di Trieste.

Se il pezzo da sostituire necessita, per la sua installazione, dell'opera di personale specializzato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornirlo. Anche questo costo, che dovrà essere congruo ed in linea con i prezzi di mercato, è a carico del Comune di Trieste.

L'avvenuta consegna dei pezzi di ricambio è attestata dal documento di trasporto, che viene rilasciato al RUP o direttamente o per il tramite del DE a cui sia stato consegnato.

L'eventuale avvenuto intervento di montaggio da parte del personale specializzato messo a disposizione dall'aggiudicatario è comprovato da un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta dal DE e dall'incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la data di richiesta di intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino e la descrizione dell'intervento. La copia della stazione appaltante, sottoscritta dal DE, viene trasmessa al RUP per l'accertamento delle attività svolte e per l'istruzione del procedimento di pagamento.

Il pagamento del fornitore viene effettuato dal Comune di Trieste previo rilascio, da parte del RUP, del certificato di pagamento e previa successiva emissione da parte del fornitore della fattura, secondo le modalità e nei termini disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente capitolato.

ART. 12 - SOGGETTI DEL CONTRATTO

Il RUP nella fase di esecuzione del contratto svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni, avvalendosi del DE e degli eventuali suoi collaboratori, ai quali è demandato il compito di accertare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, ivi compresi quelli relativi all'assistenza e manutenzione della fornitura, accertandosi che essi svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni affidategli;
- provvede al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

È compito del DE interloquire col RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione della

fornitura, verificare la conformità della fornitura e, in caso di esito positivo, rilasciare il certificato di verifica di conformità. Il nominativo del DE è comunicato dalla stazione appaltante al fornitore al momento della stipula del contratto. Il DE dipende funzionalmente dal RUP e può sempre essere sostituito dal RUP in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

Il fornitore, per parte sua, comunica alla stazione appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RUAC.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC devono intendersi come presentate direttamente al fornitore.

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, dei suoi organi, ausiliatori, dipendenti, collaboratori e dei subappaltatori esclusivamente il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il DE.

ART. 13 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante al termine della fornitura del contratto di appalto. Qualora sia stato stabilito un cronoprogramma di forniture a consegne ripartite potranno essere emesse fatture parziali relative alle merci consegnate e posate in opera.

Il RUP, dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo emesso dal DE, rilascia - entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ultimo dei predetti documenti - il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della fornitura, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al RUAC ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Il corrispettivo della fornitura è dato dalla somma dei prezzi di ciascun articolo che è stato oggetto della singola consegna e posa in opera. Tali prezzi risultano dall'elenco prezzi unitari offerti in sede di offerta economica.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna e la installazione dei prodotti, per l'intervento in garanzia, per l'individuazione della tipologia e dell'entità del malfunzionamento e/o vizio o per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni, il RUP procede all'applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo **art. 17**, inviando al RUAC una nota di debito da far valere sull'importo della relativa fattura.

Nel caso in cui dai richiamati certificati di verifica di conformità risultino inadempimenti degli obblighi contrattuali di natura diversa da quelli di cui al capoverso che precede, accertati nei termini e con le modalità previste al richiamato **art. 17**, il RUP ugualmente procede all'applicazione delle penali, inviando al RUAC una nota di debito da far valere sull'importo della relativa fattura.

Il pagamento del prezzo degli arredi è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello precisato **nell'art. 16** del presente capitolato e con l'efficacia ivi stabilita.

ART. 14 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere la fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento (**art. 13**), per l'importo ivi indicato.

Si precisa che il fornitore dovrà tenere contabilizzazione e fatturazione separata per tutti i complementi oggetto della fornitura che saranno posizionati al II° piano dell'immobile di Corso Cavour 2/2 (mobili, corpi illuminanti, tende etc) e a produrre a tal fine fatture separate e distinte rispetto ai beni oggetto di fornitura dei rimanenti piani.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ¹, il Comune di Trieste dal 31 marzo 2015² non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.³

Il "Codice Univoco Ufficio" al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al Comune di Trieste e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

B87H10

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara⁴ (**CIG**), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
- il riferimento all'azione finanziata con fondi europei (POR FESR FVG 2014-2020 - Azione 4.2 - Attività 4.2.A "Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center") e il CUP dell'intervento (F99G18000160006);
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa;
- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio, comprensiva dell'indicazione specifica per ciascuno di essi relativamente alla loro collocazione nella struttura (fornitura di beni/servizi afferenti il II piano e/o il resto dell'immobile);
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte;
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa);

Si comunica inoltre che il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma I DPR 633/1972 al meccanismo della scissione dei pagamenti che comporta l'obbligo per il Comune di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Merita ricordare che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali

1 Il DM 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214

2 La decorrenza dell'obbligo è stata anticipata ai sensi dell'art. 25 comma I del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014

3 A titolo informativo e a completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

4 Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra le Aree, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine la Vostra collaborazione invitandoVi a compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei DatiGeneraliDocumento anteposando alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice **SISIN**.

Tale indicazione è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

Il Comune di Trieste, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti i codici CIG e CUP della gara, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 **nonché tutte le altre specifiche sopra indicate**. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Non costituisce ritardato pagamento la mancata liquidazione di fatture, entro 30 giorni, laddove il ritardo sia dovuto ai tempi di attesa del DURC da parte degli enti preposti.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm., il Comune di Trieste riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente **art. 13, la stessa sarà rifiutata**.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune di Trieste a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità previste al successivo **art. 17**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate al Comune di Trieste entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

IN CASO DI ATI Sarà obbligo di ciascuna Società componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla stazione appaltante; i pagamenti della stazione appaltante saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva

pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

ART.15 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnico progettuali, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli *standard* internazionali riguardanti la sicurezza antinfortunistica e l'ergonomia.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire al Comune di Trieste di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

- rifondere al Comune di Trieste l'ammontare di eventuali oneri che l'ente medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto del contratto ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti per il presente capitolato ed il relativo contratto di fornitura, dovrà presentare prima della stipula del contratto, la cauzione fissata nell'ammontare del 10% del prezzo di aggiudicazione.

I versamenti a favore del Comune possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- in contanti presso qualunque sportello dell'UniCredit Banca S.p.A. in maniera gratuita. Per le operazioni allo sportello, il numero identificativo del conto di Tesoreria è il n. 80001;
- tramite bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN: IT44S0200802230000001170836;
- con fidejussione bancaria o assicurativa nell'ammontare e con le modalità stabilite dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Sarà sempre necessario indicarne come causale "Deposito cauzionale per la fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti per l'Urban Center di Corso Cavour 2/2".

Detto importo verrà restituito al termine dell'appalto (dopo la scadenza dei cinque anni di garanzia o del maggior periodo di garanzia offerto in sede di gara dall'aggiudicatario), qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo

risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni..

ART. 17 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo - non imputabile al Comune di Trieste né a causa di forza maggiore - rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma delle consegne delle forniture, nonché rispetto ai termini dati per l'adempimento delle obbligazioni di garanzia, di assistenza post-vendita e di fornitura delle parti di ricambio richieste, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo netto di tutta la fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali è comunicato dal RUP al RUAC mediante apposite note di debito e viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore in occasione della prima liquidazione delle somme a lui spettanti.

Fatto salvo quanto previsto in materia di penali dal presente capitolato, in caso di inadempimenti diversi dal ritardo il Comune di Trieste applicherà le seguenti penali:

- l'inadempimento delle prescrizioni concernenti le verifiche di conformità comporta una penale forfettaria di € 100,00 per ogni articolo oggetto di verifica;
- qualora venga riscontrato che il fornitore abbia utilizzato taluni componenti non nuovi e originali, per ogni difformità rilevata, è irrogata una penale pari a € 100,00;
- per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 250,00 per ogni singolo inadempimento;
- per il mancato rispetto dei termini di conclusione della fornitura concordati nel cronoprogramma, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Tali penali vengono applicate, previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del RUP.

A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, si dà corso all'irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare da parte del RUP al RUAC mediante apposite note di debito e l'importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura. Qualora l'intero importo del contratto fosse stato liquidato la penale sarà fatta valere sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'articolo 16.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale della fornitura complessiva; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di applicazione delle penali, il Comune di Trieste si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali. L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare al Comune di Trieste dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 20 - QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, il Comune di Trieste può imporre al fornitore variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura di tutti i tipi di arredi, sedute, complementi di arredi ed accessori oggetto del presente appalto, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

In caso di variazione in aumento, il Comune di Trieste è tenuto a pagare il corrispettivo per la fornitura degli ulteriori beni richiesti, da liquidarsi secondo il prezzario risultante dall'elenco

prezzi presentato in sede di offerta economica ai fini dell'aggiudicazione.

In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per la parte di fornitura non acquisita dalla stazione appaltante.

Il quinto d'obbligo in aumento s'intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, del montaggio, dello smaltimento dei materiali di risulta, della pulizia dei locali e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre una polizza assicurativa con istituti autorizzati ai sensi di legge che garantisca la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 1.000.000,00 Euro e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

IL DIRETTORE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 31/12/2018 11:13:02

IMPRONTA: 2DBEFE698BFF599DCDC59B8467496A0E9E7A786A72B2DB8AD99F211E31AD31DF
9E7A786A72B2DB8AD99F211E31AD31DFAF5F7BE4FFD85353F587FD5798DD6B58
AF5F7BE4FFD85353F587FD5798DD6B58E29B996BDD5F9A711341DE4A300C6765
E29B996BDD5F9A711341DE4A300C6765A895A3D4B3A30F90C658E67E08851CA7